



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Giudice relatore

Daniela **ALBERGHINI** Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n. 32103** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale **n. 79757** dell'agente contabile **PANTANO GIUSEPPE** - consegnatario di beni mobili del Ministero dell'Interno, Dipartimento P.S._Questura di Padova addetto alla gestione dei libretti per licenze di porto d'armi e di caccia - reso per il periodo **01.01.2022-31.08.2022**, depositato in data **29.12.2022**.

Vista la relazione **n. 295/2024** del 9.7.2024 del Magistrato istruttore del conto;

Vista la memoria depositata in giudizio dall'agente contabile in data 30 ottobre 2024;

Esaminati gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 13 novembre 2024, celebrata con

	l'assistenza del funzionario Marco Greggio, il giudice relatore, Cons.	
	Roberto Angioni, e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto	
	Procuratore Generale Massimiliano Sutto, come da separato verbale;	
	SVOLGIMENTO IN FATTO	
	1. Con relazione n.295/2024 del 09.07.2024 , il magistrato istruttore del	
	conto giudiziale n.79757 dell'agente contabile PANTANO GIUSEPPE -	
	consegnatario di beni mobili del Ministero dell'Interno, Dipartimento P.S.	
	Questura di Padova addetto alla gestione dei libretti per licenze di porto	
	d'armi e di caccia - riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale in	
	ordine alle irregolarità del conto, reso per il periodo 01.01.2022 –	
	31.08.2022 , depositato il 29.12.2022 .	
	Richiamata l'operatività, nel caso di specie, delle disposizioni di cui agli	
	articoli da 624 a 629 del R.D. n. 827/1924 e del d.P.R. 4 settembre 2002, n.	
	254 <i>“Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri</i>	
	<i>delle amministrazioni dello Stato”</i> , il magistrato rilevava in particolare che:	
	- sotto il profilo formale il conto del consegnatario era stato parificato dal	
	Responsabile del procedimento e dal Vicario del Questore ed era corredato	
	del visto di regolarità amministrativa/contabile del Direttore della Ragioneria	
	Territoriale dello Stato di Padova e Rovigo. Non risultava trasmessa la	
	relazione prevista dall'art. 139, c. 2, C.G.C. attestante la regolarità della	
	gestione, l'assenza di avvenuti furti, smarrimenti o altre evenienze simili, di	
	denunce, esposti o altri fatti rilevanti riguardanti il conto;	
	- sotto il profilo sostanziale il conto era stato compilato su modello analogo a	
	quello previsto dal d.P.R. n.194/1996 per i consegnatari dei beni, ed era	
	quindi idoneo a rappresentare la gestione contabile del consegnatario come	
	2	

		previsto ex art. 140, comma 2, C.G.C..	
		2. Tuttavia, essendosi verificato nel corso dell’esercizio un passaggio di	
		consegne tra il consegnatario cessante e il consegnatario subentrante, ai sensi	
		degli artt. 22 e 182 del R.D. n. 827/1924 e degli artt. 16, 26 e 27 del d.P.R. n.	
		254/2002, occorreva dare atto in apposito verbale (mod. 99 C.G.) della	
		procedura seguita, dovendo anche risultare: a) la materiale ricognizione a	
		quantità e a valore dei beni inseriti nell’inventario o in altre scritture	
		contabili, accompagnata dalle dichiarazioni di consegna e di accettazione in	
		consegna dei beni mobili da parte del consegnatario cessante e di quello	
		subentrante; b) la concordanza tra il risultato della ricognizione materiale dei	
		beni (situazione di fatto) e le scritture contabili (situazione di diritto); c)	
		eventuali variazioni riscontrate nella consistenza dei beni e le cause di tali	
		discostamenti (mod. 98 C.G.); d) l’accertamento dell’esistenza di beni in	
		condizioni di precario uso o mancanti; e) l’allegazione del mod. 130 PGS	
		relativo alla situazione dei buoni di carico e scarico; f) le eventuali	
		osservazioni sulla regolarità delle scritture contabili.	
		Nel caso di specie invece, il verbale di passaggio di consegne allegato al	
		conto risultava redatto in forma sintetica (non riportando tutte le indicazioni	
		contenute nel mod. 99 C.G.), mancava del registro relativo alla situazione	
		dei buoni di carico e scarico (mod. 130 P.G.S.), ed era carente del controllo	
		sulla regolarità delle scritture contabili. Il consegnatario subentrante aveva	
		inoltre sottoscritto il verbale con la clausola di accettazione “ <i>con riserva per</i>	
		<i>verifica</i> ” al di fuori dei casi eccezionali di cui all’art.26, comma 2, del d.P.R.	
		n. 254/2002 e non veniva dato atto dell’eventuale scioglimento della riserva	
		da parte del subentrante.	
		3	

	3. Nonostante il prospetto presentato fosse sostanzialmente idoneo a rappresentare i risultati della gestione contabile del consegnatario di beni, ai sensi dell'art. 140, c. 2, c.g.c, il magistrato istruttore riteneva che la sussistenza di un conto di “ultima” gestione che presenta partite attinenti alle precedenti gestioni del medesimo agente (giacenze di stampati) rendesse necessaria l'iscrizione a ruolo del conto, ai sensi dell'art. 147, c. 3, lett. b), C.G.C., dovendosi altresì tenere conto delle criticità sopra evidenziate relative alla procedura seguita nel passaggio di consegne	
	4. Con memoria del 30 ottobre 2024, l'agente contabile PANTANO GIUSEPPE replicava alle criticità riscontrate dal magistrato relatore. Evidenziava, infatti, allegando copiosa documentazione:	
	a) che il verbale di passaggio di consegne dell'1.9.2022 era stato compilato in una fase di transizione del processo di presa in carico dei beni mobili e durevoli formalmente attribuiti alla Questura di Padova e che tale fase era stata caratterizzata da difficoltà derivanti sia dalle sostanziali innovazioni apportate dalle circolari emanate del Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S. - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico - Logistici e della Gestione Patrimoniale – Servizio Pianificazione, sia dai tempi di attuazione necessari a livello territoriale per recepirle e per implementare le opportune procedure da parte degli Uffici competenti;	
	b) che, quanto all'apposizione della “riserva per verifica” al suddetto verbale, senza la formale specificazione della situazione straordinaria - così come previsto dall'art.26, comma 2, del d.P.R. n.254/2002 - era stato impossibile effettuare una ricognizione del materiale, formalmente in carico alla Questura di Padova, sia tramite il portale GECO, poiché dismesso (Rif.	
	4	

	situazione straordinaria di oggettivo impedimento alla ricognizione del	
	materiale, dovuta, da un lato, alla dismissione del sistema GECO di	
	rilevazione dei materiali (in uso sino a momento immediatamente precedente	
	al passaggio di consegne), nonché dall’anomala successiva protrazione	
	dell’implementazione del sistema InIT da utilizzarsi in sua sostituzione non	
	addebitabili all’agente	
	Per quanto in situazione di tale natura le ridette circostanze dovessero essere	
	più correttamente esplicitate all’interno del verbale di passaggio di consegne,	
	in ossequio alle disposizioni dell’art. 26, comma 2 del d.P.R. n. 254/2002	
	<i>(“Il passaggio può avvenire, in situazioni eccezionali da motivare, con la</i>	
	<i>clausola della riserva; in tal caso essa deve essere sciolta, una volta</i>	
	<i>effettuata da parte del nuovo consegnatario la ricognizione dei beni, entro</i>	
	<i>un periodo di tempo non superiore a tre mesi. Qualora circostanze</i>	
	<i>eccezionali lo richiedano, tale termine può essere prorogato non oltre due</i>	
	<i>mesi dal dirigente dell’ufficio da cui il consegnatario dipende</i>), la riscontrata	
	violazione di carattere formale non incide, nel caso concreto, sulla regolarità	
	del conto, né tantomeno impone la segnalazione alla Procura della Corte dei	
	conti, secondo le disposizioni del terzo comma 3 medesimo articolo di legge.	
	8. Quanto alla relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139 C.G.C.,	
	secondo l’orientamento già in precedenza espresso da questa stessa Sezione	
	(sentenza n.198/2024), la mancata produzione non può essere addebitata	
	all’agente contabile bensì all’Amministrazione, la quale è tenuta a tale	
	adempimento obbligatorio.	
	Con riferimento, poi, al suo contenuto, stessa - come da ordinanza n.	
	15/2023 di questa Sezione Giurisdizionale - deve <i>“preferibilmente, dare</i>	
	6	

	<i>conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la</i>	
	<i>regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione</i>	
	<i>giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute</i>	
	<i>nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in</i>	
	<i>tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione</i>	
	<i>dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che</i>	
	<i>siano intervenuti nel periodo di rendicontazione". (Corte dei conti, Sez.</i>	
	<i>Veneto, Ordinanza n. 15/2023).</i>	
	9. Tutto ciò considerato, il Collegio approva il conto, con discarico	
	dell'agente e con l'accertamento delle rimanenze finali onde averne ragione	
	nei conti successivi, demandando agli Organi responsabili dell'ente locale,	
	per il futuro, il puntuale adempimento degli obblighi di legge.	
	10. In considerazione della natura della presente pronuncia ed in assenza di	
	statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32103 del registro di Segreteria	
	approva il conto giudiziale n. 79757 e per l'effetto, dichiara il discarico	
	dell'agente contabile Pantano Giuseppe.	
	Nulla sulle spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 13 novembre 2024.	
	Il Giudice relatore	Il Presidente
	Roberto Angioni	Marta Tonolo
	7	

[illegible]